

Tavagnacco, 6 maggio 2026

Oggetto: Adesione automatica alla previdenza complementare – Possibilità di rinuncia da parte del lavoratore.

Circolare numero 013/2026

In breve

Segnaliamo che la Legge di bilancio per il 2026 introduce, per i lavoratori dipendenti del settore privato che iniziano un nuovo rapporto di lavoro dal 1° luglio, una forma di iscrizione automatica ex lege ai Fondi di previdenza complementare chiusi di origine contrattuale.

Il singolo dipendente automaticamente iscritto che volesse rifiutare o aderire ad un Fondo pensione diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata, ha due mesi di tempo dalla assunzione per esercitare una diversa opzione. In mancanza risulterà automaticamente iscritto con versamento del TFR maturando e delle ulteriori quote a carico lavoratore e/o azienda.

Approfondimento

La Legge 199/2025 (c.d. legge di bilancio per il 2026) all'art.1 comma 199 e ss. è intervenuta modificando il D.Lgs. 252/2005 in tema di disciplina delle forme pensionistiche complementari introducendo novità di rilievo con l'obiettivo di rafforzare la diffusione dei Fondi di previdenza complementare.

Previsioni in vigore fino al 30 giugno 2026

Ricordiamo che, ad oggi, le aziende sono obbligate a fornire a tutti i nuovi assunti specifica modulistica (Modulo TFR 2) attraverso la quale i lavoratori devono decidere la destinazione del TFR maturando, in particolare la scelta può ricadere sul mantenimento del TFR in azienda oppure sul versamento del TFR maturando alla previdenza complementare. I lavoratori hanno 6 mesi di tempo per effettuare la scelta e restituire la modulistica al datore di lavoro. Se un lavoratore non compila e/o non restituisce il modulo entro sei mesi dall'assunzione, il TFR verrà automaticamente devoluto alla previdenza complementare (c.d. chiusa) prevista dal CCNL applicato. In pratica, in mancanza di scelta, si applica la regola del silenzio assenso per l'adesione al Fondo pensione chiuso con il versamento della quota di TFR maturando.

La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, pertanto, quando un lavoratore già iscritto ad un Fondo di previdenza complementare cambia datore di lavoro è obbligato a comunicare al *nuovo* datore di lavoro la scelta in precedenza effettuata. Nel caso di precedente adesione ad un Fondo c.d. aperto il *nuovo* datore di lavoro continuerà a versare il TFR maturando al Fondo aperto. Nel caso di precedente adesione ad un Fondo chiuso, qualora entrambi i datori di lavoro applichino il medesimo CCNL, il TFR maturando verrà versato al medesimo Fondo chiuso;

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

diversamente il TFR maturando dovrà essere versato al Fondo chiuso previsto dal diverso CCNL applicato.

Previsioni in vigore dal 1° luglio 2026

Per i contratti di lavoro stipulati dal 1° luglio non è più in vigore la regola del silenzio assenso sul versamento del TFR ai Fondi pensione ma è prevista l'automatica adesione alla previdenza complementare chiusa di origine contrattuale con versamento, sia dell'intero TFR maturando, sia della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura prevista dal CCNL, con la precisazione che nel caso in cui il lavoratore abbia una retribuzione annua lorda inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2026: 546,24 € x 13 mesi = 7.101,12) la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria.

Qualora il CCNL applicato non preveda alcuna forma pensionistica complementare collettiva di riferimento, il lavoratore verrà automaticamente iscritto al Fondo COMETA, individuato dalla norma quale Fondo pensione residuale di destinazione per i casi in cui la contrattazione collettiva applicata non disciplini uno specifico Fondo negoziale, con conferimento dell'intero TFR maturando.

Lavoratori c.d. di prima assunzione (ovvero quelli che stipulano un nuovo rapporto di lavoro dal 1° luglio e non ne hanno mai stipulati prima)

Il datore di lavoro deve informarli circa la nuova regola dell'automatica adesione.

Entro 60 giorni dalla data di assunzione possono scegliere di rinunciare all'adesione automatica ai Fondi chiusi di origine contrattuale e conferire il 100% del TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare oppure decidere di mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario previsto dall'art.2120 cod.civ..

Lavoratori c.d. non di prima assunzione (ovvero quelli che stipulano un nuovo rapporto di lavoro dal 1° luglio ma ne hanno già stipulati prima)

Il datore di lavoro deve informarli circa la nuova regola dell'automatica adesione.

Nel caso di lavoratori non iscritti alla previdenza complementare le regole sono del tutto simili a quelle previste per i lavoratori di prima assunzione ovvero, entro 60 giorni dalla data di assunzione, possono scegliere di rinunciare all'adesione automatica ai Fondi chiusi di origine contrattuale e conferire il 100% del TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare oppure decidere di mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario previsto dall'art.2120 cod.civ..

Nel caso di lavoratori già iscritti alla previdenza complementare distinguiamo tre casistiche:

- i lavoratori già iscritti alla previdenza complementare aperta: se vogliono mantenerla devono, entro 60 giorni, confermare un tanto al datore di lavoro; in mancanza di scelta verranno iscritti alla previdenza complementare chiusa di origine contrattuale con versamento, sia dell'intero TFR maturando, sia della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura prevista dal CCNL.
- i lavoratori già iscritti alla previdenza complementare chiusa di origine contrattuale che possono mantenere lo stesso Fondo chiuso (ad esempio perché viene loro applicato il medesimo CCNL): se vogliono mantenere le medesime condizioni di adesione (ad esempio percentuale di

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

conferimento del TFR diversa dal 100% e valori di contribuzione aggiuntivi) devono, entro 60 giorni dall'assunzione, confermare un tanto al datore di lavoro; in mancanza di scelta verranno iscritti alla previdenza complementare chiusa di origine contrattuale con versamento, sia dell'intero TFR maturando, sia della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura prevista dal CCNL.

- i lavoratori già iscritti alla previdenza complementare chiusa di origine contrattuale che non possono mantenere lo stesso Fondo chiuso (ad esempio perché viene loro applicato un diverso CCNL che prevede un diverso Fondo chiuso): potranno, entro 60 giorni, aderire al nuovo fondo chiuso scegliendo le varie opzioni di adesione consentite (ad esempio percentuale di conferimento del TFR diversa dal 100% e valori di contribuzione particolari); in mancanza di scelta verranno iscritti alla previdenza complementare chiusa di origine contrattuale con versamento, sia dell'intero TFR maturando, sia della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura prevista dal CCNL.

Dal 31 ottobre 2026 il lavoratore che trasferisce la propria posizione da un Fondo pensione chiuso di origine contrattuale (cui ha aderito con la quota a carico datore) ad un Fondo aperto (o a un PIP) ha diritto a mantenere il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL. Il termine minimo di permanenza nei Fondi prima di potere trasferire la posizione ad altri Fondi rimane di 2 anni.

Sul piano fiscale, a partire dal periodo di imposta 2026, la soglia di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzata dagli attuali 5.164,57€ fino a 5.300,00€. Ricordiamo che tali limiti comprendono sia le quote a carico lavoratore sia le quote a carico datore di lavoro mentre non comprendono le quote di TFR.

Con riferimento alla deducibilità, per completezza, segnaliamo la seguente particolarità che riguarda i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. In questo caso nei primi 5 anni di adesione alla previdenza complementare si applica il limite ordinario pari a 5.164,57€ (dal 2026 pari a 5.300,00€) mentre, nei 20 anni successivi, è ammessa la deducibilità di un ulteriore plafond pari alla differenza tra 25.822,85€ (dal 2026 pari a 26.500,00€) e i contributi versati nei primi 5 anni, comunque fino a un massimo di 2.582,29€ (dal 2026 pari a 2.650,00€) di extra-deduzione per anno. In pratica questi lavoratori, se nei primi 5 anni non hanno raggiunto il limite massimo di deducibilità, possono cumulare l'importo residuo mancante utilizzando questo plafond nei successivi 20 anni.

Facciamo riserva di tornare sull'argomento per fornire la modulistica con la quale il datore di lavoro potrà informare i nuovi assunti da luglio circa la regola dell'automatica adesione e – se del caso – consentire agli interessati di rinuncia all'iscrizione.